

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

**ACCORDO DECENTRATO ANNO 2017: DESTINAZIONE RISORSE, DEFINIZIONE
SESSIONE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI**


L'anno duemiladiciassette oggi ventidue (22) del mese di dicembre nella Sede municipale alle ore 12:00 si sono riunite le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per sottoscrivere il contratto decentrato integrativo anno 2017, rispettivamente rappresentate dai Signori:

Per la Parte Pubblica:

Dott. Rocco Cassano - Segretario Generale

Dott. Sandro Bardotti - Resp.le Area Amministrativa


P.I. Nino Renato Beninati – Resp.le Area Tecnica



Per le OO.SS.:

Sig.ra **Raffaella Comodo** rappresentante CISL FPS

Sig.ra **Mirella Dato** rappresentante CGIL FP




Per la RSU:

Sig. Valerio Marri

Sig. Stefano Stampachiacchiere

Sig. Riccardo Bartolini

Sig. ra Raffaella Comodo



Visti:

- Art. 5, comma 4, del CCNL 1/4/1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004;
- Artt. 2, comma 2,5,7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinques, 45 comma 3, del D.Lgs. 165/2001;
- D.lgs. 150/2009;
- D.Lgs. 141/2011;
- I CCNL del comparto regioni -- autonomie locali

In relazione agli esiti della trattativa svolta nell'anno 2017, al termine della presente riunione le parti convengono sottoscrivendo l'allegato accordo:

**ACCORDO DECENTRATO ANNO 2017: DESTINAZIONE RISORSE, DEFINIZIONE
SESSIONE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

Art. 2 – Durata e decorrenza

1. Il presente contratto decentrato ha validità fino alla sottoscrizione di nuovo CCDI o fino alla sottoscrizione di nuovo CCNL che detti disposizioni incompatibili; ha validità di accordo annuale per l'anno 2017 relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse.

Art. 3 – Fondo risorse decentrate – Presa atto costituzione

1. Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017, come allegato sotto la lettera A, ammonta complessivamente ad Euro 170.020 e risulta così suddiviso:
 - a) risorse stabili per Euro 145.401=;
 - b) risorse variabili per Euro 24.619=.

Art. 4 Progressioni orizzontali

1. Le parti con il presente accordo intendono disciplinare, l'istituto della progressione orizzontale al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzare l'esito del percorso individuale di carriera dopo un processo di valutazione e selezione che contempra l'analisi dei seguenti fattori:

CRITERI PRELIMINARI:

- 1) **INDIVIDUAZIONE DEL TETTO DI RISORSE ECONOMICHE.** Ogni anno le parti concordano preliminarmente il tetto massimo delle risorse economiche disponibile per finanziare le progressioni orizzontali nell'ambito delle risorse stabili del fondo;
- 2) **DISTRIBUZIONE RISORSE.** Le parti concordano, altresì, come il tetto risorse di cui sopra viene ridistribuito per una quota limitata delle categorie di personale B, C e D.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA PROGRESSIONE:

- 1) **TRE ANNI DI ANZIANITA' NELL'ENTE:** Potranno ambire alla progressione coloro che possiedono almeno tre anni di anzianità di servizio presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa al 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce la progressione;
- 2) **QUATTRO ANNI DI INQUADRAMENTO NELLA POSIZIONE ECONOMICA:** Potranno ambire alla progressione coloro che da almeno quattro anni alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento risultano inquadrati nella stessa posizione economica presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
- 3) **NESSUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI DUE ANNI PRECEDENTI:** Potranno ambire alla progressione coloro non hanno subito procedimenti disciplinari da almeno due anni alla data del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce la progressione;

- 4) **VALUTAZIONE POSITIVA:** Potranno ambire alla progressione coloro che negli ultimi tre anni abbiano riportato una valutazione positiva pari ad almeno 60/100; (*)

COESISTENZA DEI CRITERI

I criteri di cui ai punti precedenti devono tutti coesistere in capo al candidato alla progressione.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Coloro i quali possiedono i criteri di ammissione saranno collocati in tre graduatorie relative alle categorie B, C, D valevoli per l'anno di riferimento. Tali graduatorie saranno formate sommando:

1) il punteggio totale complessivo scaturente dalla media aritmetica delle valutazioni degli ultimi tre anni attribuite a seguito della valutazione effettuata dai Responsabili dei servizi per la performance rapportate in centesimi; ()**

2) i punteggi attribuiti in centesimi dai Responsabili dei Servizi per il personale a loro attribuito, e dal Segretario Generale o Direttore Generale (se nominato) per i Responsabili dei Servizi, sulla base dei successivi criteri indicati all'art.5 del CCNL 31.03.1999.-

I criteri di cui sopra (**art. 5 del CCNL del 31.3.1999**) sono di seguito specificamente rideterminati.

DA B1 A B6

- Valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione (100 punti)
- Valutazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale (100 punti)

DA B6 A B7

- Valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione (100 punti)
- Valutazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale (100 punti)
- Valutazione del diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza (100 punti);
- Valutazione del grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità (100 punti);
- Valutazione della iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro (100 punti)

DA C1 A C4

- Valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione (100 punti)
- Valutazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale (100 punti)

DA C4 A C5

- Valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione (100 punti)
- Valutazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale (100 punti)
- Valutazione del diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza (100 punti);
- Valutazione del grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità (100 punti);
- Valutazione della iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro (100 punti)

DA D1 A D6



- Valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione (100 punti)
- Valutazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale (100 punti)
- Valutazione del diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza (100 punti);
- Valutazione del grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità (100 punti);
- Valutazione della iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro (100 punti)

PROGRESSIONI: Sulla base delle graduatorie di cui sopra, i primi beneficeranno della progressione in relazione alle disponibilità individuate per le progressioni nell'anno di riferimento.

In caso di pari merito saranno utilizzati i seguenti criteri:

- a) la categoria economica di appartenenza più bassa
- b) maggiore permanenza nella categoria economica di appartenenza
- c) maggiore anzianità di servizio
- d) maggiore età

2. Le somme restanti non sufficienti a consentire la progressione del primo degli esclusi non saranno ridistribuite e i risparmi saranno utilizzati sempre nell'ambito del fondo incentivante.

3. Le parti concordano che la procedura sia gestita, sulla base dei criteri stabiliti nel presente accordo, secondo le disposizioni puntuali impartite dal Segretario Generale o dal Direttore Generale qualora nominato.

(*) ()** In sede di prima applicazione, tenuto conto che il nuovo sistema di valutazione della performance è entrato in vigore nel 2016, per le eventuali progressioni economiche orizzontali con decorrenza 2017 la valutazione positiva di almeno 60/100 sarà quella del solo anno 2016. Per le eventuali progressioni economiche orizzontali con decorrenza 2018 la valutazione positiva di almeno 60/100 sarà quella degli anni 2016 e 2017. Per le eventuali progressioni economiche orizzontali aventi decorrenza 2019 entrerà a regime la valutazione positiva di almeno 60/100 degli ultimi tre anni. Anche la media sarà rapportata agli anni di riferimento di cui sopra.

Art. 5 Sessione Progressioni orizzontali 2017

1. Le parti, al fine di valorizzare il percorso individuale di carriera del personale mediante un processo di valutazione e selezione concordano di dar corso ad una sessione di progressione orizzontale con decorrenza 01/01/2017;

le risorse destinate alle PEO saranno divise nel seguente modo:

- risorse economiche rese disponibili per il finanziamento delle progressioni orizzontali: € 4.850 =, di cui:
 - € 580 = per progressione economica orizzontale del personale di categoria B1 e B3;
 - € 2.020 = per progressione economica orizzontale del personale di categoria C;
 - € 2.250 = per progressione economica orizzontale del personale di categoria D.

Art. 6 – Fondo risorse decentrate – Destinazione

Le parti concordano sulla seguente destinazione del Fondo anno 2017:

- destinare l'importo di € 21.920 per i compensi destinati, con il presente accordo, a premiare la performance al fine di incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi che

potranno essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione posto in essere in base al Sistema di Valutazione della performance adottato dall'Ente.

- Nell'importo di cui sopra € 6.200 saranno destinati come ulteriore incremento della quota di performance individuale in attuazione dell'assegnazione funzionale all'Unione del Chianti Fiorentino secondo la graduazione adottata nell'accordo 2016 alla quale integralmente si rimanda.

Le parti, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, concordano che per i risparmi che dovessero essere ottenuti nella gestione del fondo trova applicazione la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999.

Le parti concordano altresì la destinazione di € 6.800 quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.l.gs. 50/2016.

Art. 7 – Approvazione nuovo regolamento.


Le parti concordano l'approvazione del nuovo regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.l.gs. 18.4.2016 n. 50 allegato B al presente accordo.

Art. 8 – Indennità maneggio valori e criteri per particolari responsabilità. Rinvio.

Le parti danno atto che è stata esaminata la bozza dei criteri per l'attribuzione delle particolari responsabilità e dell'indennità maneggio valori; tuttavia, in ragione del fatto che è in approvazione il nuovo contratto collettivo nazionale nel quale verranno ridefiniti detti istituti, si rinvia alle nuove disposizioni.

Le parti precisano altresì che, nel caso in cui la sottoscrizione del nuovo CCNL di comparto non avvenga entro il 31.5.2018, i criteri relativi alle summenzionate indennità verranno definiti a livello decentrato.

Allegato A



Three handwritten signatures are present in the bottom right corner of the page. The top signature is 'Melli'. Below it are two more signatures, one of which appears to be 'B' and the other 'Rau'.

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
dal 2015 in poi**

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C. 2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1, 2, 7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4, CC. 1, 4, 5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-08 - (ART. 8, CC. 2, 5, 6, 7 PARTE FISSA)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2 CCNL 2000-01) - DAL 2011
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI
TOTALE RISORSE STABILI

103.453	103.453	103.453
15.444	15.444	15.444
6.300	6.300	6.300
8.025	8.025	8.025
8.317	8.317	8.317
458	459	459
15.181	15.305	15.305
	9.869	9.869
	2.033	2.033
155.148,00	145.401,00	145.401,00

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001, ART. 3, C.57, L. 052/1998, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15, C.1, lett. K) CCNL 1998-01)
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2010)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14/9/2000)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE
Totale Risorse variabili soggette al limite

1.883	9.232	1.485
		6.800
15.099	15.099	15.099
	1.081	1.081
16.982	23.250	22.283

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOME FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)
ECONOME FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1, LETT. K), CCNL 1998-2001, ART. 02, CC. 5-8, D.LGS 163/2000)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, LETT. K), ART. 18, COMMA 4 E 5, DL 98/2011)
Totale Risorse variabili NON soggette al limite
TOTALE RISORSE VARIABILI

	1.000	650
3.156	5.207	1.686
6.857	2.670	
10.013	8.877	2.336
26.996	32.127	24.619
182.141	177.528	170.020

TOTALE

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2017

DESCRIZIONE	2017
UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	67.940,00
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A CARICO DEL FONDO	23.635,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (NEGLI ENTI CON LA DIRIGENZA)	
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI	
<i>Totale destinazioni non contrattate dai CI di riferimento</i>	91.575,00
UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE	
INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ALTRE	24.840,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI selezione 1.1.2017	4.850,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	18.570,00
PRODUTTIVITA' / PERFORMANCE COLLETTIVA	
PRODUTTIVITA' / PERFORMANCE INDIVIDUALE	21.920,00
ISTAT	
ICI	1.465,00
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	6.800,00
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI	
TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO ANNUALMENTE	78.445,00
TOTALE	170.020,00

Allegato B

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE NORME E CRITERI

**PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del __/__/2017.

Sommario

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 3

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE 3

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO 4

ART. 4 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO 6

ART. 5 - CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE 6

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO 8

ART. 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI 9

ART. 8 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO 9

ART. 9 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI. 10

ART. 10 - INCENTIVO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 11

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 13

Mull
B. Pauer
R

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno finalizzate all'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto soltanto per opere o lavori, servizi, forniture che siano stati formalmente approvati e posti a base di gara.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un **"Fondo incentivante per le funzioni tecniche"** risorse finanziare:
 - a. nella misura del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura -come determinati al comma 2- fino a 200.000,00 euro;
 - b. nella misura del 1,5% degli importi posti a base di gara eccedenti i 200.000,00 euro di cui alla precedente lettera.
2. La percentuale effettiva del fondo, di cui ai commi precedenti 1 e 2, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A..
3. Tali risorse devono essere distintamente previste nel quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.
4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le varianti non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche, anche qualora comportino opere aggiuntive o stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.
6. In conformità a quanto disposto dall'art. 113, c. 2 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, la disciplina del presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione.
7. Fintantoché le risorse destinate ad incentivare le attività previste dal presente regolamento concorreranno a determinare la spesa di personale, rimanendo assoggettate alle norme vincolistiche in materia di contenimento della spesa di personale, ivi comprese le norme limitative delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, l'importo massimo del fondo di cui al comma 1 sarà determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa.



CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 4 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 5 - CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento (RUP)** per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, negli atti di programmazione degli interventi ovvero, in assenza, nelle determinazioni a contrattare.

Il RUP è nominato con atto formale del Responsabile di Servizio tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In assenza di nomina la funzione di R.U.P. coincide con il Responsabile di Servizio.

2. Gli affidamenti delle restanti attività e competenze di ogni singolo appalto sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile di Servizio preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tale affidamento, che di norma può avvenire anche all'interno della determinazione che approva il Capitolato Speciale d'Appalto e/o le modalità di espletamento della gara dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, deve In ogni caso riportare:

- a. l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b. il nominativo di:

- incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti;
- incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti pubblici,
- responsabile unico del procedimento;
- incaricato della direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione della fornitura o del servizio;
- incaricato del collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

- c. i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.

3. Il Responsabile di Servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare le funzioni in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. Nell'attribuzione di tali funzioni si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse.



Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.

5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento delle funzioni non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

Nel caso di lavori ed opere pubbliche:

- a. incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016);
- b. incaricato/i della verifica preventiva del progetto;
- c. incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente;
- d. Responsabile Unico del procedimento;
- e. Incaricato/i dell'ufficio della direzione lavori; **Non è stata trovata alcuna voce d'indice.**



- f. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico se necessario, o della certificazione di regolare esecuzione;
- g. il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Nel caso di servizi e forniture:

- a. incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b. Responsabile Unico del procedimento;
- c. Soggetti che verificano preventivamente il Capitolato Speciale d'Oneri e altri eventuali elaborati progettuali;
- d. Incaricati dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente;
- e. Direttore dell' esecuzione del servizio o fornitura;
- f. Responsabile della verifica di conformità;
- g. il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile di Servizio preposto, secondo le seguenti percentuali:

Nel caso di lavori ed opere pubbliche:

A	Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilità)	5%
B	Incaricato/i della verifica preventiva del progetto	5%
C	Incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente	10%
D	Responsabile Unico del Procedimento	20%
E	Incaricato/i della Direzione Lavori	40%
F	Incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico, ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione	10%
G	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	10%

Nel caso di servizi e forniture:

A	Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilità)	5%
B	Incaricato/i della verifica preventiva de Capitolato Speciale e di eventuali altri elaborati progettuali	10%
C	Incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente	15%
D	Responsabile Unico del Procedimento	20%
E	Incaricato/i della direzione dell'esecuzione del servizio o della fornitura	35%
F	Incaricato/i della verifica di conformità dell'esecuzione del contratto	5%
G	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	10%

2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

3. Il divieto di corrispondere l'incentivo al personale con qualifica dirigenziale, stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non si estende al personale titolare di posizione organizzativa che, pertanto, concorre al riparto dell'incentivo in misura corrispondente all'attività prestata, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma 2 del presente articolo.

ART. 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento delle funzioni deve essere indicato, su proposta del responsabile unico del procedimento, il termine entro il quale deve essere eseguita ogni singola attività, prevista da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 8 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Servizio preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.




1 bis. La proposta di liquidazione dell'incentivo è trasmessa al Segretario Comunale che, a campione, verifica che le attività incentivate siano state svolte nei termini prestabiliti; che non vi siano stati aumenti di spesa; che non sia stato promosso contenzioso avverso gli atti di gara (nel qual caso le specifiche liquidazioni sono sospese fino al definitivo accertamento della legittimità degli atti); che lavori, opere, servizi, forniture siano stati, rispettivamente, realizzati e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dal capitolato d'appalto e dal contratto.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, vanno a incrementare il fondo di cui all'art. 3.

4 La liquidazione del fondo è disposta dal Responsabile del servizio competente, per ogni singola opera o lavoro, fornitura o servizio, secondo i criteri e i tempi di seguito stabiliti:

a) alla pubblicazione del bando di gara o alla spedizione delle lettere di invito:


- Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnico-amministrativi: 50% dell'aliquota spettante;
- Incaricato/i della verifica preventiva del progetto e collaboratori tecnici: 100% dell'aliquota spettante;
- Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori tecnico-amministrativi: 100% dell'aliquota spettante;
- Incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di bando e collaboratori tecnico-amministrativi: 50% dell'aliquota spettante;

b) all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o della verifica di conformità delle forniture o dei servizi:

- Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnico-amministrativi: 50% dell'aliquota spettante;
- Incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di bando e collaboratori tecnico-amministrativi: 50% dell'aliquota spettante;
- Incaricato/i della Direzione Lavori o della Direzione dell'esecuzione della fornitura o del servizio e collaboratori tecnici: 100% dell'aliquota spettante;
- Incaricato/i del collaudo o del c.r.e. per i lavori o della verifica di conformità per le forniture e i servizi: 100% dell'aliquota spettante.

ART. 9 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, imputabili ad errori od omissioni del R.U.P. o del Direttore dei Lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste all'art. 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile del Servizio che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile unico del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

The image shows several handwritten signatures in black ink. The most prominent one at the top is 'Mull'. Below it, there are several other signatures, including one that appears to be 'P. P. P.' and another that looks like 'P. P. P.' with a large 'P' at the start. The signatures are written in a cursive, flowing style.

CAPO IV – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ART. 10 - INCENTIVO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Nelle ipotesi previste dal "Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)" la procedura di gara viene effettuata dalla C.U.C., che provvede alla predisposizione e pubblicazione del Bando di gara, allo svolgimento della procedura di gara, all'affidamento dell'appalto a cui fanno seguito le verifiche di legge a carico dell'aggiudicataria e la predisposizione e stipula del contratto.

2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, spetta al personale assegnato alla C.U.C. la quota parte nella misura di un quinto dell'incentivo previsto dall'art. 5, per gli appalti di lavori ed opere pubbliche e nella misura di un quarto per gli appalti di servizi e forniture.

3. In conseguenza di quanto sopra, la ripartizione dell'incentivo prevista all'art. 7 sarà rimodulata come segue:

NEL CASO DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE:

A	Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilità)	3%
B	Incaricato/i della verifica preventiva del progetto	5%
C	Personale assegnato alla C.U.C.	20%
D	Responsabile Unico del Procedimento	20%
E	Incaricato/i della Direzione Lavori	40%
F	Incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico, ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione	7%
G	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	5%

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATA AL PERSONALE DELLA C.U.C.

RESPONSABILE DI SERVIZIO	6%
RESPONSABILE UFFICIO GARE	6%
RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI	6%
ALTRI COLLABORATORI	1%
R.U.P.	1%

NEL CASO DI SERVIZI E FORNITURE:

A	Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilità)	5%
B	Incaricato/i della verifica preventiva de Capitolato Speciale e di eventuali altri elaborati progettuali	10%
C	Personale assegnato alla C.U.C.	25%
D	Responsabile Unico del Procedimento	20%
E	Incaricato/i della direzione dell'esecuzione del servizio o della fornitura	30%
F	Incaricato/i della verifica di conformità dell'esecuzione del contratto	5%
G	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	5%

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATA AL PERSONALE DELLA C.U.C.

RESPONSABILE DI SERVIZIO	8%
RESPONSABILE UFFICIO GARE	7%
RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI	7%
ALTRI COLLABORATORI	1%
R.U.P.	2%

Mull
BK
Rad
BK

CAPO V - NORME FINALI

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Responsabile di Servizio preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle opere o lavori pubblici nonché ai servizi e forniture il cui bando o lettera di invito siano stati pubblicati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19.04.2016) e purché le somme siano state previste nel quadro economico dell'opera ovvero del servizio o fornitura.
4. Per tutte le opere o lavori il cui bando o lettera di invito siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19.04.2016), continuerà ad applicarsi integralmente il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/06 approvato con Deliberazione G.C. n. 266 del 29.12.2015.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione e del Regolamento della C.U.C..
6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.